

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3031

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RICCIATTI, FERRARA, MELILLA, DURANTI, NICCHI, PELLEGRINO, PIRAS, QUARANTA, SANNICANDRO, KRONBICHLER, MATARRELLI, PLACIDO, SCOTTO

Modifica all'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di agevolazioni per gli investimenti delle reti di imprese

Presentata il 13 aprile 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La rete di impresa è un contratto con il quale le imprese si impegnano a realizzare insieme uno scopo comune, un progetto di consolidamento o crescita che riguardi la vendita, la distribuzione, gli acquisti, la produzione, l'innovazione, l'internazionalizzazione, l'accesso al credito e l'utilizzo di servizi funzionali comuni.

Ciascuna impresa aderente alla rete, mantenendo la propria autonomia, collabora stabilmente e flessibilmente con altre imprese sulle attività concordate nel contratto di rete.

I contratti di rete sono stati accompagnati da un regime di agevolazione fiscale terminato nel 2012 che consisteva in una sospensione di imposta sugli utili che le imprese, partecipanti a un contratto di rete, destinavano alla realizzazione delle attività oggetto del programma comune.

Con l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo unico della presente proposta di legge si stimolano le imprese a destinare i propri utili alla realizzazione di un programma comune per l'innovazione e l'accrescimento della competitività. Il risparmio di imposta è riconosciuto solo se gli utili destinati alla rete siano effettivamente investiti dalle imprese secondo quanto programmato.

Il comma 1 mette a disposizione complessivi 50 milioni di euro per il rifinanziamento dell'agevolazione. Inoltre, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 122 del 2010, limita l'agevolazione alle reti di imprese dotate di soggettività giuridica e tributaria, ampliando a 2 milioni di euro il limite massimo di utili per anno accantonabili dalle imprese.

La misura prorogata dal comma 1 aveva originariamente carattere «speri-

mentale» e per questo motivo era stata prevista una procedura di asseverazione dei contratti di rete finalizzata ad agevolare la corretta impostazione dei primi contratti e a sensibilizzare il sistema delle associazioni di rappresentanza in questo importante momento. Ormai i contratti sono numerosi e la sensibilizzazione sul tema è molto ampia. Per questo motivo, in un'ottica di semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, il comma 2 abolisce l'obbligo di preventiva asseverazione del contratto di rete per accedere al regime agevolativo.

Il comma 3 chiarisce che l'obbligo di redigere e di depositare il bilancio relativo all'attività delle reti di imprese non si applica alle reti prive di personalità giuridica (reti contratto), semplificando così la gestione amministrativa di queste forme di aggregazione.

Il decreto-legge n. 83 del 2012 (cosiddetto decreto sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha introdotto l'obbligo per i contratti di rete, dotati di un fondo patrimoniale e di un organo comune, di redigere e di depositare presso il registro delle imprese la situazione patrimoniale del contratto di rete (bilancio).

Ai fini di tale adempimento, la norma non distingue le reti di imprese dotate di soggettività giuridica (reti soggetto) da quelle che, invece, ne sono prive, ponendo a carico di queste ultime un onere non giustificato da esigenze di pubblicità patrimoniale.

Nella rete contratto, infatti, le utilità rinvenibili dallo stare in rete sono imputate nella sfera giuridica e tributaria delle singole imprese contraenti e sono assoggettate a tassazione in capo a esse. In questo caso, inoltre, la tutela dei terzi risulta comunque garantita dalla pubblicazione dei bilanci delle singole imprese che aderiscono alla rete. Pertanto, la redazione e il deposito del bilancio relativo all'attività della rete appaiono ridondanti e non proporzionati alla natura giuridica della rete stessa.

Tale adempimento, invece, dovrebbe ritenersi applicabile soltanto alle reti sog-

getto, in quanto soggetti autonomi di diritto, distinti dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto. In particolare, secondo la circolare n. 20/E del 2013 dell'Agenzia delle entrate, questo nuovo soggetto acquista rilevanza anche ai fini fiscali, poiché esprime una propria forza economica, autonoma rispetto a quella delle imprese contraenti, che è in grado di realizzare fattispecie impositive indipendenti.

Ai fini della stima, sono stati utilizzati i dati provvisori del modello UNICO 2013 società di capitali (rigo RS105) e società di persone. Nel 2012, anno di riferimento di tali dati, erano stati stipulati poco meno di 650 contratti che coinvolgevano 3.350 imprese. Dai dati risulta che l'agevolazione per le reti di imprese di cui all'articolo 42, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, è stata fruita nell'anno d'imposta 2012 da parte di 228 società di capitali e di 25 società di persone, interessando una quota complessiva di utili pari a 89 milioni di euro (di cui 3,5 milioni relativi alle società di persone), per un importo di utili agevolabili pari a 47 milioni di euro (di cui 1,5 milioni relativi alle società di persone).

Al 1° dicembre 2014 i contratti con soggettività giuridica erano 208 e coinvolgeva 1.472 imprese. Riproporzionando i dati del 2012 a quelli più aggiornati e tenendo conto dell'innalzamento da 1 a 2 milioni del limite massimo di utili per anno accantonabili dalle imprese, gli utili agevolabili sarebbero pari a 41 milioni di euro ($47 \times 1,472 / 3.350 \times 2$).

In via prudenziale, per tenere conto delle semplificazioni introdotte nelle procedure e della possibile accelerazione della dinamica di contratti stipulati, al numero di imprese del 2014 si è applicato un moltiplicatore pari al 20 per cento. Sulla base di questa ulteriore ipotesi, gli utili agevolabili sarebbero pari a 50 milioni di euro, cui corrisponde una perdita di gettito di competenza annua di circa 13,8 milioni di euro ($50 \times 27,5$ per cento).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 2-*quater* dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « , preventivamente asseverato » fino a: « medesimo decreto » sono soppresse;

b) il secondo periodo, è soppresso.

2. L'agevolazione per le reti di imprese di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 42, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal presente articolo può essere fruita in relazione agli utili conseguiti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, nel limite complessivo di 50 milioni di euro. L'importo che non concorre alla formazione del reddito di impresa non può superare per ciascuna impresa il limite annuale di 2 milioni di euro.

3. Al numero 3) del comma 4-*ter* dell'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: « qualora la rete abbia acquistato la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater* ».

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 24,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 13,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 13,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

€ 1,00



17PDL0031090